



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 10/10/2022 è stata convocata presso la sede sociale l'assemblea straordinaria dell'associazione, con i seguenti appuntamenti:

- I° convocazione 25/10/2022 ore 8.00:
- II° convocazione 26/10/2022 ore 19.00.

Con il seguente O.d.g:

- Proposta di modifica dello Statuto ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117;
- Trasformazione dell' associazione culturale in associazione di promozione sociale.

In prima convocazione, in data 25/10/2022 ore 8.00 l'assemblea è andata deserta e rinviata alla seconda convocazione.

In seconda convocazione, in data 26/10/2022 ore 19.00 all'assemblea sono presenti:

Consiglieri: Roberto De Marchi, Agnese Valentini, Sacha Turano, Gaia Cafaggi, Marco Marinelli, Pietro Morea;

Soci: Andrea Ugolini, Luca Squatrito, Valentina Cesari, Gaia Morea, Marcello Rossi.

In assenza della segretaria Rossella Consoli, l'assemblea nomina Pietro Morea come verbalizzante.

Il presidente legge le modifiche effettuate allo statuto ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e le clausole obbligatorie per la trasformazione in associazione di promozione sociale.

Per alzata di mano e all'unanimità, l'assemblea delibera e conferma il nuovo Statuto di ArterEgo APS.

Senza null'altro da aggiungere, l'assemblea straordinaria si chiude alle ore 20.15.

Allegato al presente verbale in nuovo Statuto deliberato.

Il verbalizzante

Pietro Morea *Roberto De Marchi*

I consiglieri

Agnese Valentini *Gaia Cafaggi*
Sacha Turano *Marco Marinelli* *Valentina Cesari*

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'associazione culturale con denominazione “**ARTEREGO APS**”. L'acronimo “APS” acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Essa ha sede in Casalecchio di Reno, attualmente via Piave 19, ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2- CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario e democratico e apartitico. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa compie le proprie scelte e sviluppa le proprie attività in modo autonomo e senza con ciò trascurare il collegamento con gli Enti Locali Territoriali, con altri centri sociali e culturali o Circoli e con tutte le varie organizzazioni che perseguono scopi affini.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né in modo indiretto né differito, avanzi di gestione, proventi nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

ART.3- DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e si scioglierà o si potrà sciogliere soltanto tramite decisione dell'Assemblea Straordinaria o per impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali.

ART.4- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:



a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) promuovere e divulgare l'aggregazione sociale, di tutte le fasce d'età, sesso, etnia o classe sociale sia nei confronti dei soci che dei terzi mediante l'organizzazione di spettacoli di intrattenimento e animazioni, quali arti circensi, clownerie, di cabaret, musicali, teatrali, audio visivi, rivolti ad un pubblico di qualsiasi fascia d'età, che mirano soprattutto agli scambi culturali, folcloristici e sociali, di interesse collettivo; tali spettacoli potranno essere svolti in strada, in locali chiusi, teatri, o laddove sia richiesto l'intervento;
- 2) Svolgere corsi di formazione, meeting e laboratori quali teatro, arti circensi, di cabaret, musicali, mirati anche all'attività motoria, ludica e sportiva;
- 3) Collaborare con le municipalità, le associazioni culturali e gli enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico con riguardo anche alle tradizioni locali;
- 4) Realizzare iniziative anche in collaborazione con partner di tutte le nazioni verso il pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli;
- 5) Partecipare a bandi, gare e concorsi indetti da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private per la gestione di servizi tutte le età sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.



Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà svolgere la propria attività anche all'estero o avvalersi della collaborazione con strutture regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra popoli.

Essa potrà altresì, in via secondaria e strumentale acquisire beni mobili e immobili da utilizzare per la propria attività ed eventualmente cederli; potrà assumere mutui passivi e stipulare ogni forma di finanziamento; potrà stipulare contratti di ogni tipo, purché non contrastanti con il fine istituzionale dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO II: ASSOCIATI -SOCI

ART. 5- REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono essere associati (brevemente definiti anche soci) dell'associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa, siano essi cittadini italiani o stranieri in Italia, di entrambi i sessi, purché siano dotati di sentimenti e comportamenti democratici, di una irreprensibile condotta morale, civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.



Potranno inoltre essere associati Enti del terzo settore, Associazioni e Circoli ed Enti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione.

L'elenco degli associati dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte degli associati.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione degli associati è libera.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda scritta di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione deve contenere: indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, nonché l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 7-DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Devono contribuire al rafforzamento dell'Associazione, alla promozione delle attività all'osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.



ART. 8- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni (recesso) da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno.
- b) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
- c) Per delibera di esclusione, motivata, del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, per morosità per un periodo di almeno 12 mesi, o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) Per decesso.

ART.9- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- l'organo di controllo ove previsto dalla legge.

le cariche sono a carattere volontario.

TITOLO III: ASSEMBLEA

ART. 10- PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione con diritto di voto, iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati.

Peri i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato da chi detiene la patria potestà.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate

obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

L'assemblea viene convocata, dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:



- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un decimo dei soci.

ART. 11- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno otto giorni, mediante avviso scritto, o attraverso strumenti di comunicazione elettronica, da recapitarsi ai soci e da affiggere in luogo ben visibile presso la sede sociale e nei luoghi dove l'Associazione svolge attività sportiva.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo. per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto.

In caso di parità dei voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica e i devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART.13- FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto.

ART.14- COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo, nonché deliberare in merito al bilancio sociale;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) nominare e revocare, quando previsto l'organo di controllo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle direttive d'ordine generale sugli indirizzi dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- f) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo,
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- h) delibera sulla esclusione dei soci in via definitiva;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza-

In sede straordinaria:

- j) deliberare sullo scioglimento dell'associazione, con la relativa devoluzione del patrimonio;
- k) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto,
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza;
- n) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

TITOLO IV: CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative e programmi del caso;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- h) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- k) nominare il Vicepresidente ed eventualmente più vicepresidenti ed in tal caso scegliere un Vicepresidente vicario;
- l) redigere l'eventuale regolamento interno;
- m) nominare il segretario;
- n) nominare un eventuale rappresentante per i Comitati di Gestione costituiti per la gestione delle strutture;
- o) determinare l'ammontare delle quote sociali.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti dovrà essere ripetuta la votazione.

ART. 16- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati, ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati;

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni che operano nell'ambito dello stesso settore.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

In caso di votazione in assemblea o consiglio direttivo con numero pari di votanti e quindi senza maggioranza dei voti, il voto del presidente vale doppio.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e comunque finché l'assemblea ordinaria procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo nominerà in sostituzione di questi i primi candidati non eletti alle ultime elezioni.

Nel caso non ci siano altri candidati in sostituzione, è facoltà del consiglio direttivo nominare un nuovo consigliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 17- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti presso la sede sociale.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto o messaggio telefonico (mail, o Whatsapp o simili) , almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.



- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

TITOLO V: PRESIDENTE

ART. 18 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

ART.19-ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Il presidente è eletto dai soci e dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

Il Vicepresidente Viene eletto dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente che assume nella circostanza la rappresentanza dell'Associazione.

In caso sia nominato un vicepresidente vicario all'interno del consiglio direttivo sarà esso a sostituire temporaneamente le funzioni del presidente.

ART. 20 – SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

È nominato dal consiglio direttivo nel proprio seno. Ha la stessa durata in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato.

Egli dirige gli uffici dell'associazione, cura l'aspetto contabile ed amministrativo dell'associazione, nonché il disbrigo degli affari ordinari svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di verbalizzante. In caso di sua assenza, il verbale verrà redatto da una persona scelta e nominata dall'assemblea stessa.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

TITOLO VII: FINANZE E PATRIMONIO

ART.22- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.23- ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:



- a) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo.
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente da parte del consiglio direttivo,
- c) da eventuali contributi straordinari stabiliti dal consiglio direttivo
- d) da versamenti volontari degli associati,
- e) da contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da erogazioni liberali da lasciti e donazioni, corrisposte da chiunque;
- g) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- h) da rendite patrimoniali;
- i) da azioni promozionali e ogni altra entrata od iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di settembre di ogni anno.

ART. 24 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione o comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART.26- DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione



dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

TITOLO VIII NORME FINALI E GENERALI

ART.27- ESERCIZI SOCIALI E LIBRI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto, per ogni esercizio è predisposto, dal consiglio direttivo, un bilancio economico e finanziario preventivo e consuntivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizi. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione

Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d. il registro dei volontari (non occasionali).

I libri sociali devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

ART.28- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.



Essa nomina uno o più liquidatori e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART.29- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione e/o interpretazione del presente statuto promosse da o contro i soci, da o contro l'associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovrà essere rimessa alla decisione di un Arbitro unico.

L'Arbitro unico nominato dalla Camera di Commercio di Bologna deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 c.p.c., in conformità al Regolamento di Arbitrato Nazionale dello Sportello arbitrale ANIP, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Sempre in caso di controversia tra le parti, nella limitata ipotesi di richiesta di provvedimenti cautelari e/o d'urgenza e/o di istruzione preventiva, ovvero se, per una qualsiasi ragione, la su estesa clausola compromissoria dovesse risultare nulla e/o inefficace e/o, comunque, dovesse risultare necessario dare esecuzione giudiziaria a quanto deciso dagli arbitri, varrà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna.

ART.30- RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CASALECCHIO DI RENO, il 26/10/2022

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA



A PRESENTE È COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE 2022

31 OTT. 2022

CON EURO ESENTE

31 OTT. 2022

IL FUNZIONARIO
(Martina Cicinelli)

41730-BIAYUO

PRODOTTO DI RENDI 2022

IL TRIBUNALE

CONSERVATORE